



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

Prot. n. 84662/2014

San Marino, 31 luglio 2014/1713 d.F.R.

Gent.ma Dr.ssa
Giovanna Crescentini
Dirigente Segreteria Istituzionale

Preg.mi Consiglieri
Luca Santolini
Mimma Zavoli

Loro Sedi

Oggetto:

Risposta Interpellanza id n.17137540 presentata da Civico10 per chiarimenti in merito al controllo e alla conservazione della documentazione accompagnatoria della selvaggina introdotta nel territorio per il ripopolamento a fini venatori.

Oggetto: Interpellanza su importazione di selvaggina

Verificati i riferimenti scritti dal Servizio Veterinario, in merito al punto a) dell'interpellanza ID. 17137540, si precisa che la Repubblica di San Marino è stata inserita paese nel circuito TRACES solamente nel 2012, precedentemente la gestione delle movimentazioni di animali avveniva in base a regole comunitarie recepite dai rispettivi Decreti.

In merito al punto b), si precisa che tutte le partite di animali vivi appartenenti alle specie venatorie sono oggetto di verifica da parte dell'Autorità Competente che in materia sanitaria, per quanto concerne la movimentazione e i relativi controlli, è l'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare afferente al Dipartimento Prevenzione dell'ISS. I controlli circa lo stato di salute e la verifica documentale sanitaria di accompagnamento sono eseguiti secondo le norme, comunque prima dello scarico degli animali; in caso di riscontro di anomalie, vedi ad esempio il rinvenimento di animali morti in percentuale superiore a quella ritenuta fisiologica, ovvero di animali con sintomatologia sospetta la partita viene bloccata in attesa degli accertamenti del caso.

Ovviamente si seguono i protocolli di intervento specifici per ogni specie di animali diversa in funzione della prevenzione delle malattie infettive relative ad ogni specie di animale.

In merito al punto c) si precisa che per quanto concerne la documentazione commerciale di accompagnamento l'Autorità competente si limita a visionare la medesima per verificarne la congruità (specie animale, numero capi, dati dello speditore e dell'importatore) con la certificazione sanitaria ed emette successivamente un visto di "merce sanitarmente idonea" che l'acquirente poi alleggerà alla pratica commerciale di importazione; tale visto non ha valenza fiscale ma solo sanitaria. Si precisa inoltre che, nel caso si tratti di Lepri, le sigle numeriche o alfanumeriche identificative apposte sugli orecchini applicati sono riportate nei certificati sanitari di accompagnamento.



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

In merito al punto d) si conferma che le importazioni di lepri direttamente da paesi dell'est europa facenti parte della UE possono avvenire solo ed unicamente dai centri autorizzati dal Ministero della Salute. Non è quindi possibile importare a San Marino lepri non provenienti da tali centri autorizzati in virtù delle norme di reciprocità in vigore.

In merito al punto e) si precisa che il cacciatore dovrebbe segnalare alle Guardie Ecologiche il rinvenimento di capi di fauna selvatica deceduti non in conseguenza di attività venatoria; ciò ai fini di monitoraggio e di controllo delle malattie infettive diffuse; il capo deceduto dovrebbe poi essere consegnato al Servizio Veterinario per gli accertamenti del caso. Si fa presente inoltre che, a parte una campagna di monitoraggio circa la presenza o meno in territorio sammarinese della Sindrome della Lepre Bruna Europea (EBHS) effettuata con la collaborazione della Federazione Sammarinese della Caccia nell'anno 2000, in questi ultimi dieci anni il Servizio Veterinario ha ricevuto solo una segnalazione di tale tipo; circa l'episodio citato allo stesso punto e) dell'interpellanza il Servizio Veterinario ne è venuto a conoscenza durante una visita da parte del Sig. Marco Macina e di un suo collega avvenuta a febbraio 2014 presso i propri uffici alla presenza del Direttore del Dipartimento Prevenzione, in quella occasione sono state date al Sig. Macina tutte le informazioni da lui richieste in merito alla problematica oggetto dell'interpellanza.

In merito al punto f) si precisa che nell'ambito della visita del Sig. Macina di cui al punto superiore, il medesimo ha segnalato l'episodio in oggetto ma su richiesta del Servizio Veterinario non ha prodotto alcuna documentazione ufficiale (Rapporto di Prova) circa l'esito delle analisi e relativa diagnosi. E' importante segnalare che anche in questo caso il Servizio Veterinario non era stato interpellato nel momento opportuno.

In merito al punto g) si precisa che il Servizio Veterinario non è mai stato interpellato in merito; tali valutazioni dovrebbero essere formulate da parte di professionisti esperti di fauna selvatica.

Tutto ciò premesso in risposta all'interpellanza si precisa che:

- Punto 1. : per quanto concerne la documentazione commerciale di accompagnamento l'Autorità competente si limita visionare la medesima per verificarne la congruità (specie animale, numero capi, dati dello speditore e dell'importatore) con la certificazione sanitaria ed emette successivamente un visto di "merce sanitariamente idonea" che l'acquirente poi alleggerà alla pratica commerciale di importazione; tale visto non ha valenza fiscale ma solo sanitaria.
- Punto 2. : trattandosi di documentazione commerciale ai fini tributari e fiscali la medesima, non essendo competente l'autorità sanitaria, si suppone che questa venga gestita e quindi anche conservata secondo le norme di legge dall'importatore e dagli uffici preposti. Si precisa che, come detto sopra, gli orecchini con apposte le sigle numeriche o alfanumeriche identificative sono applicate ai margini del padiglione auricolare e le sigle sono riportate nelle certificazioni sanitarie.
- Punto 3. : Come comunicato sia in forma verbale sia in forma scritta (vedi e_mail datata 19 maggio 2014 allegata alla presente risposta), tutto il materiale in possesso della UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare è visionabile presso i suoi uffici.
- Punto 4. : Non risponde a verità che alcune specie venatorie da cattura vengono rilasciate in territorio prima di aver ottenuto i risultati dei prelievi ufficiali.



SEGRETERIA DI STATO
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

- Punto 5. : Il sistema di vigilanza messo in atto in ossequio ad una normativa rigida e complessa, rappresenta dal punto di vista della sanità degli animali un punto fermo imprescindibile per una corretta gestione delle risorse nell'ambito della prevenzione. Per quanto concerne il parere richiesto si ritiene, che le valutazioni legate al comportamento delle lepri all'atto del rilascio sul terreno potrebbero essere formulate da parte di esperti di fauna selvatica, vedi per esempio i consulenti della Federazione Sammarinese della Caccia e/o quel personale dell'Ufficio Gestione e Risorse Ambientale ed Agricole competente in materia, mentre per quanto concerne le modalità di una corretta immissione in territorio a scopo di ripopolamento queste ultime potrebbero seguire delle linee guida redatte all'uopo.

Con l'occasione porgo cordiali saluti.

Francesco Mussoni
Segretario di Stato

